

Deliberazione del 23 settembre 1998

Direttiva concernente l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (deliberazione n. 120/98)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 23 settembre 1998,
- Premesso che :
 - l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 è investita di funzioni di regolazione, dei servizi di pubblica utilità dell'elettricità e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la “promozione della concorrenza e dell'efficienza”... “tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”;
 - con lettera del 14 maggio 1998, l'Unione nazionale aziende produttrici e consumatrici di energia elettrica ha segnalato all'Autorità che l'Enel Spa starebbe definendo rapporti contrattuali pluriennali per la fornitura di energia elettrica ad utenti industriali caratterizzati da elevati consumi annui di energia elettrica e quindi possibili clienti idonei per il futuro mercato libero ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (nel seguito: direttiva europea 96/92/CE);
- Visto l'articolo 2, comma 12, lettere h) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nel quale si prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti;
- Visti gli articoli 1, 2 e 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla aderenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 – 1997);
- Visti gli articoli 3 e 5 del regolamento recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adottato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;
- Vista la delibera 21 maggio 1998, n. 49/98, con cui l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sui contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica ad utenti con elevati consumi;

- Visto il documento dell’Autorità contenente Proposta di delibera per l’adozione di una direttiva concernente l’erogazione del servizio elettrico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (PROT. AU/98/178);
- Considerato che l’istruttoria conoscitiva di cui sopra, basata sull’esame della documentazione contrattuale acquisita, ha evidenziato che più di un soggetto erogatore, già presente nel settore ed in grado di operare nel previsto mercato libero dell’energia elettrica ha stipulato accordi contrattuali, ovvero formalizzato proposte contrattuali, nei confronti di utenze con consumi tali da poter essere nella condizione di cliente idoneo ai sensi della richiamata direttiva europea 96/92/CE, per periodi di validità che vanno al di là delle presumibili date di apertura del mercato elettrico;
- Considerato che la suddetta istruttoria conoscitiva ha posto in evidenza casi di applicazione di condizioni di fornitura in violazione della vigente disciplina tariffaria sui quali saranno condotti ulteriori approfondimenti finalizzati ad eventuali provvedimenti di competenza dell’Autorità;
- Ritenuto che: occorra evitare, anche mediante l’adozione da parte dell’Autorità di direttive nei confronti dei soggetti erogatori del servizio elettrico, che si precostituiscano situazioni di fatto o di diritto tali da creare ostacoli all’effettiva apertura del mercato elettrico prevista dalla richiamata direttiva europea 96/92/CE, rendendo più difficile il conseguimento degli scopi del processo di liberalizzazione avviato;

DELIBERA

- Di adottare la seguente direttiva:

Articolo 1 *Definizioni*

Agli effetti della presente direttiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

- a) l’espressione “direttiva europea” designa la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’elettricità, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.L 27 del 30 gennaio 1997;
- b) l’espressione “clienti idonei” designa i clienti con consumi superiori ai 100 GWh all’anno su una base di consumo per località compresa l’autoproduzione come previsto dall’articolo 19, par. 3, della direttiva europea, ovvero i clienti a cui la condizione di cliente idoneo verrà attribuita dai decreti legislativi per l’attuazione della direttiva europea, come previsti dall’articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Articolo 2 *Contratti di fornitura di energia elettrica a clienti idonei*

I contratti, stipulati dopo il 30 gennaio 1997, con durata superiore all'anno e scadenza successiva al 19 febbraio 1999, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica a clienti idonei dovranno contenere il riconoscimento al cliente della facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso al fornitore non superiore a sei mesi.

La facoltà di cui al precedente comma dovrà essere riconosciuta dal fornitore ai clienti idonei per il periodo di un anno decorrente dalla data di acquisizione di tale qualifica.

Articolo 3
Disposizioni finali

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 23 settembre 1998

Il presidente: P. Ranci